

Roma
7 gennaio 2021
Prot. UCR/000025

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati
Loro Sedi

Finanziamenti garantiti alle PMI. Legge 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Si richiama l’attenzione degli Associati in particolare su alcune norme contenute nella “Legge di Bilancio per 2021”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Serie generale, la Legge n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che rivestono particolare importanza in tema di finanziamenti garantiti alle PMI.

Art. 1, commi 216–218 – Garanzie del Fondo PMI fino a 30 mila euro

Il comma 216 estende la possibile durata dei finanziamenti bancari che possono beneficiare della copertura del 100% da parte del Fondo di garanzia per le PMI secondo quanto previsto dalla lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL “Liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e integrazioni) fino a quindici anni.

Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 modifica le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile alla totalità dei finanziamenti garantiti ai sensi della richiamata lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, specificando che questo non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore - se positivo - del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica.



Art. 1, comma 213 – Agevolazioni in favore delle attività identificate dal codice ATECO K

Il comma 213 prevede la possibilità per società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal TUB, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, di accedere - fino al 30 giugno 2021 – alle garanzie di cui alla lettera m), comma 1 dell'articolo 13 del DL "Liquidità" rilasciate dal Fondo per le PMI e ai benefici previsti dall'articolo 56 del DL "Cura Italia" relativo alla misura di moratoria dei prestiti.

Art. 1, commi 244 – 246 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI

Conformemente alla proroga del *Temporary Framework*, il comma 244 dispone la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del DL Liquidità.

Il comma 245 introduce una norma transitoria per permette la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE. In particolare, si prevede che il Fondo possa rilasciare le garanzie in favore di tali imprese fino al 28 febbraio 2021.

Il comma 246 prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia di 500 milioni di euro per l'annualità 2022 e di 1000 milioni di euro per l'annualità 2023, di 1.500 milioni di euro per l'annualità 2024, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2025 e di 500 milioni di euro per l'annualità 2026, per un totale complessivo di 4.500 milioni di euro.

Art. 1, commi 206 e da 208 a 212 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Il comma 206 modifica l'articolo 1 DL Liquidità relativo alle garanzie rilasciate dalla SACE.

Alla lettera a) si introduce nell'ordinamento nazionale la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. A tal fine, "Garanzia Italia" viene estesa al 30 giugno 2021.

Inoltre, viene esteso l'ambito di operatività della garanzia a fronte di cessioni di credito *pro soluto* e a fronte di operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione: a) che la banca eroghi liquidità aggiuntiva in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione; b) a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della

garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento.

Conseguentemente, il comma 208 consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato.

Il comma 209 prevede l'inserimento nel DL "Liquidità" di un nuovo articolo 1-bis.1, al fine di consentire alle imprese fino a 499 dipendenti (c.d. "mid-cap") di poter accedere allo strumento Garanzia Italia a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le PMI, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera e) del DL Liquidità: le garanzie saranno rilasciate quindi a titolo gratuito, con una percentuale di copertura del 90 per cento fino ad un importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro o inferiore tenuto conto tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi paragrafo 3.1 del *Temporary Framework*. Inoltre, non verranno applicate le seguenti disposizioni dell'articolo 1 del DL "Liquidità",:

- comma 2, lettera l) - (l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali),
- comma 7 - (approvazione con decreto ministeriale al rilascio della garanzia per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro);
- comma 8 - (possibilità di innalzare ulteriormente la percentuale di copertura)

Il rilascio della garanzia avverrà attraverso la procedura semplificata.

Il comma 210 intende inoltre meglio definire l'ambito di intervento del sistema di garanzie della SACE disciplinato dal comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, al fine di rendere lo strumento più efficace per il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese nell'attuale contesto e per il rilancio dell'economia. In particolare, la proposta intende:

1. definire la percentuale massima di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE, determinata nella misura del 70 per cento;
2. consentire il rilascio delle garanzie ex comma 14-bis, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, in virtù dell'importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali e internazionali;



- consentire il rilascio di garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti e auguri per il nuovo anno.

Gianfranco Torriero
Vice direttore generale


Giovanni Sabatini
Direttore generale


Antonio Patuelli
Presidente